

**CONVENZIONE FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO**  
**nella modalità di Tirocinio curricolare**  
**TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**  
(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

**TRA**

La **scuola secondaria di secondo grado LICEO ARTISTICO G. ROMANO/LICEO A. DAL PRATO GUIDIZZOLO** di seguito denominato "**soggetto promotore**", con sede in via Trieste 48, Mantova codice fiscale 80022610200 rappresentato dal Dirigente Scolastico Alida Irene Ferrari, nata a Nogara, VR il 21.06.1965 codice fiscale FRRLRN65H61F918D, in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso nonché allo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento

**E**

L'**Azienda Socio Sanitaria territoriale (ASST) Mantova**, di seguito denominato "**soggetto ospitante**", con sede legale in Mantova Strada Lago Paiolo n. 10, codice fiscale / partita IVA 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963

**PREMESSO CHE:**

- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro;
- ai sensi del D. Lgs. 77/05, art. 1, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte **integrante** dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
- studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL]
- l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenne" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
- Il Decreto-Legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:
  - la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche
  - le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione;
- il DPR 8 agosto 2025 n. 134 che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249), ridisegna all'articolo 4 il sistema delle sanzioni disciplinari per rafforzare la cultura del rispetto, la responsabilità individuale e collettiva, e per dare maggiore rilievo al voto di comportamento; tali indicazioni riguardano anche le attività di FSL in quanto curricolari;
- il DL 9 settembre 2025 n. 127 recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito nella L. 30 ottobre 2025 n. 164, all'art 1 comma 6 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento siano ridenominati «formazione scuola-lavoro» (FSL), fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente;
- il DL 31 ottobre 2025 n. 159 recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui

luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” dispone, in particolare, che:

- «la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente» (art. 7 comma 1);
- «al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante»( art. 7 comma 2).

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

#### **DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, presso le sue sedi operative allievi di seguito denominati “tirocinanti”, per lo svolgimento della Formazione Scuola-Lavoro volta al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell’indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.
2. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività della Formazione Scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto formativo individuale.
5. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### **ARTICOLO 2**

#### **PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dal genitore nel caso di tirocinante minorenni. Il PFI è parte integrante della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all’istituzione scolastica.

### **ARTICOLO 3**

#### **LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e dei rapporti con il consiglio di classe.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dell’attuazione del progetto formativo individuale e, della compilazione della documentazione relativa al tirocinio prevista dall’ente promotore (registri, etc.).
4. Il progetto formativo individuale descrive i compiti specifici dei tutor.

### **ARTICOLO 4**

#### **DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Le parti concordano che:
  - a. ogni tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;

- b. ogni tirocinante deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo, ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale;
  - c. ogni tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l'attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e di eventuali specifici accordi territoriali;
  - d. ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni ...];
  - e. ogni tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dall'Istituzione scolastica.

## **ARTICOLO 5**

### **GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

- 1. Il tirocinante è assicurato:
  - a. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato DPR 1124/65, artt. 127 e 190 integrato da art 18 del decreto lavoro.
  - b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi<sup>1</sup>
- 2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante SE PREVISTE nel progetto formativo individuale.

## **ARTICOLO 6**

### **MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 81/2008
  - a. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
    - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio /FSL;
    - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente come previsti nell' art. 20 D.lgs. 81/2008;
  - b. il soggetto ospitante si impegna a:
    - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
    - garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
    - informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;
    - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- 2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
  - a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
  - b. formazione generale (4 ore) e rischio basso (4 ore) erogazione a carico del soggetto promotore;
  - c. formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
  - d. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale a carico del soggetto ospitante;
  - e. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse;
  - f. all'organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; al rischio intrinseco aziendale.

---

<sup>1</sup> Inserire i dati identificativi della Polizza R.C. ed altre eventuali coperture assicurative.

- g. "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in FSL allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione).

## **ARTICOLO 7**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.
2. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso.
3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Il recesso riferito al singolo PCTO deve essere comunicato all'istituzione scolastica e allo studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

## **ARTICOLO 8**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs.101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa. In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna Parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.
3. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, appositamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
4. Nel caso in cui i tirocinanti, nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, dovessero trattare dati personali di cui è Titolare il Soggetto ospitante, quest'ultimo si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e nominare gli studenti quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali strettamente necessari e di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

## **ARTICOLO 9**

### **DISCIPLINA ANTICORRUZIONE**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etico-Comportamentali, nonché dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, consultabili nella pagina web delle medesime ([www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it) – sezione "Amministrazione trasparente") e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.
2. Le Parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Etico-Comportamentali da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione della presente convenzione.

## **ARTICOLO 10**

### **SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005 (codice dell'Amministrazione Digitale), e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della Parte richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dal soggetto ospitante, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 2016/346 del 08/01/2016.

Il soggetto promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta dovuta, fatta salvo situazione di esenzione.

## **ARTICOLO 11**

### **FORO COMPETENTE**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Mantova.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

luogo, data

Il soggetto promotore	Liceo Artistico Giulio Romano	Dott.ssa Alida Irene Ferrari
-----------------------	-------------------------------	------------------------------

Il soggetto ospitante	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Mantova	Dott.ssa Anna Gerola
-----------------------	--	----------------------